

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio di Presidenza



Decreto n.413 /22

Oggetto:

Nuove linee guida chiusura anticipata delle procedure concorsuali
Linee guida in tema di nomina e liquidazioni compensi curatori
Linee guida sulle modalità di predisposizione del programma di liquidazione nelle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale

Il Presidente del Tribunale

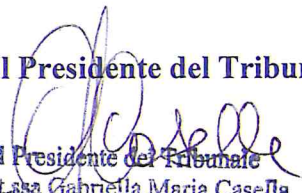
Preso atto della opportunità di diffusione delle indicazioni elaborate dalla Terza sezione civile sulle materie in oggetto indicate

dispone

la pubblicazione sul sito del Tribunale delle linee guida ed allegati indicate in oggetto

Santa Maria Capua Vetere il 18.11.2022

Il Presidente del Tribunale


Il Presidente del Tribunale
dot. ssa Gabriella Maria Casella



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

Linee guida per la chiusura anticipata dei fallimenti delle procedure di liquidazione

1) Premessa introduttiva:

Al fine di dare piena attuazione e di potenziare la *ratio* sottesa alla disciplina dettata dall'art. 118, comma 2, terzo periodo della legge fallimentare, come modificato dal d.l. n. 83/15, tenendo conto altresì di quanto introdotto dal CCII e della disciplina ivi dettata per la chiusura delle procedure di liquidazione giudiziale, appare opportuno proporre ai curatori fallimentari le seguenti linee guida, da intendersi in sostituzione di quelle già adottate dal Tribunale in proposito.

Ai sensi del novellato art. 118, comma 2, terzo periodo, l.f. *“La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato”*.

Ai sensi dell'art. 120, ultimo comma l.f., introdotto dall'art. 7 d.l. n. 83/15, *“Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice*

delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”.

Si leggeva nella relazione illustrativa al d.l. n. 83/15 che la modifica dell'art. 118 l.f. ha la finalità di favorire l'accelerazione delle procedure.

Tale proclamata e rilevante finalità, esprimendo valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost.) ed essendo volta a limitare le violazioni della legge Pinto per la irragionevole durata delle procedure fallimentari, deve guidare l'interpretazione della disciplina e la risoluzione dei problemi operativi che la concreta applicazione della norma pone.

Peraltro, successivamente la Direttiva Insolvency, recepita dal CCII entrato in vigore il 15.7.2022, ha rilevato **nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione**, *“un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose”* (così considerando 6).

L'efficacia ed efficienza delle procedure deve misurarsi vieppiù in ragione del mutato e rinnovato contesto normativo, sicché la durata ragionevole delle stesse risponde anche all'esigenza avvertita dal legislatore euro unitario (e ripresa da quello interno) di consentire un possibile fresh restart tempestivo dell'impresa, a beneficio dell'economia in generale e degli altri valori che la legislazione concorsuale si premura oggi di tutelare.

2) Ambito di applicazione dell'art. 118 l.f.

In virtù del carattere procedimentale e non sostanziale della procedura e della finalità della norma, l'art. 118, comma 2, l.f., nella sua attuale formulazione, deve ritenersi applicabile nell'ambito di tutte le procedure fallimentari pendenti.

Ritine il Tribunale che la norma trovi applicazione non solo nelle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118, comma 1, n. 3, ovvero ove sia intervenuta la ripartizione finale dell'attivo, ma anche ai casi in cui il fallimento debba essere chiuso ai sensi dell'art. 118 n.4 per essere la controversia pendente l'unica possibile fonte di risorse a beneficio dei creditori.

Non si trascura l'esistenza di un consolidato orientamento di segno contrario.

Tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata della riforma e volta a valorizzarne la portata applicativa, ne impone l'utilizzo anche in quelle ipotesi in cui il fallimento vanti un'unica ragione di recupero dell'attivo ancora *sub iudice* o, comunque, non ancora realizzata (ad es. in ipotesi di ammissione al passivo di altra procedura o di crediti fiscali da riscuotere), non sembrando

ragionevole e conforme alla *ratio* ispiratrice, di natura acceleratoria, mantenere aperta una procedura che non dispone di attivo e potrebbe non realizzarlo.

Escludere la possibilità di applicazione della norma nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 118, comma 1, l.f. significherebbe creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fallimenti con attivo da ripartire, pur nella sussistenza –in entrambi i casi– delle medesime ragioni che giustificano la chiusura “anticipata”: ovvero ridurre la durata dei fallimenti ed evitare che gli organi della procedura siano costretti all'abbandono di liti o di crediti pur di giungere più rapidamente alla chiusura della procedura, con l'aggravio, nel caso di fallimento privo di attivo, di escludere in via definitiva qualsiasi forma di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Né sembra decisiva, per escludere l'operatività della norma all'ipotesi di cui all'art. 118, comma 1, n.4, l'obiezione sollevata in ordine alla necessità di porre il compenso del curatore liquidato dal Tribunale a carico dell'Erario. In ipotesi di sopravvenienza di fondi, infatti, analogamente a quanto accade ove i presupposti ex art. 144 TUSG vengano meno, il curatore che abbia medio tempore riscosso il compenso, procederà in primo luogo, con le somme ricevute all'esito del giudizio pendente o comunque incassate, a riversare le somme allo Stato.

Per spirito di completezza va infine evidenziato che la chiusura “anticipata” del fallimento nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 118, comma 1, l.f. in caso di giudizi pendenti volti alla realizzazione di risorse da destinare ai creditori si impone anche in ragione della diversa previsione di cui all'art. 102 l.f. che, invece, richiede una attenta e tempestiva valutazione da parte del curatore in ordine alla assoluta impossibilità di acquisire *“attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”* giustificandosi, in tale ipotesi, la chiusura *tout court* del fallimento senza che si faccia luogo alla verifica del passivo.

Tracciando i confini dell'ambito di applicazione della norma, va poi precisato che la locuzione “giudizi” deve essere riferita a giudizi attivi, ovvero a qualsiasi procedimento giudiziario finalizzato alla realizzazione di liquidità da destinare alla soddisfazione concorsuale dei creditori, essendo già presenti nel sistema della legge fallimentare altre norme (113, comma 1, n.3 e 117, comma 2, l.f.) che consentono la chiusura della procedura in pendenza di liti passive, non essendo la chiusura subordinata al definitivo accertamento del diritto al concorso del creditore.

Un'interpretazione del dato normativo coerente con lo spirito e la ratio della riforma del 2015, come sopra richiamata, consente di ritenere che per giudizi attivi deve intendersi qualsiasi giudizio o procedimento, anche esecutivo, da cui derivi liquidità al fallimento (compresa l'ipotesi in cui il fallimento vanti un credito già ammesso al passivo di altra procedura) e, dunque, finalizzato alla

soddisfazione dei creditori insinuati nel fallimento, tanto se instaurato dal curatore per azioni e/o diritti già esistenti nel patrimonio del debitore-fallito al momento della dichiarazione di fallimento, avviate o proseguite dal curatore in forza della sua legittimazione sostitutiva ex art. 43 l.f. quanto per le azioni che trovano nella procedura concorsuale la loro causa determinante e che il curatore può esercitare a beneficio della massa (cd. azioni di massa).

Invero, il richiamo contenuto nell'art. 118, comma 2, terzo periodo l.f. all'art. 43 l.f., il quale fa riferimento alle sole controversie, anche in corso, relative a "rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento" parrebbe ostare all'estensione dell'ambito applicativo della norma de qua alle cd. azioni di massa.

Tuttavia, una lettura teleologica della norma, malgrado la sua imperfetta espressione letterale, impone di intendere il rinvio all'art. 43 l.f. esclusivamente come riferito alla persistenza della legittimazione processuale della curatela anche dopo la chiusura della procedura, indipendentemente dalla natura dei giudizi che possono proseguire.

Così inteso il riferimento all'art. 43 l.f., anche il rapporto tra l'art. 120 l.f., che prevede che a seguito della chiusura del fallimento "le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite" e l'art. 118, comma 2, terzo periodo l.f. non va letto in termini di contrasto: dunque, da un lato le azioni di massa rientrano nell'ambito di applicazione della chiusura anticipata, laddove il curatore è titolare di una propria legittimazione processuale esclusiva per cui il giudizio instaurato prosegue anche nel caso di chiusura anticipata, stante la ultrattività dell'organo, dall'altro lato l'improcedibilità prevista dall'art. 120 l.f. riguarda evidentemente le ipotesi di chiusura in cui la procedura non ha interesse alla prosecuzione di azioni ormai infruttuose, non caratterizzate dal compimento del riparto finale.

Ne deriva che il rinvio all'art. 143, comma 1, ha da intendersi (in senso più riduttivo) come riferito alla sola persistenza della legittimazione processuale della curatela, indipendentemente dall'oggetto e dalla "fonte" dei giudizi pendenti.

Per quanto riguarda la tipologia di controversie la cui pendenza non ostacola la chiusura del fallimento ex art. 118 l.f., si ritiene che il riferimento normativo concerna non soltanto le azioni aventi ad oggetto il recupero di somme di denaro da ripartire tra i creditori, ma anche i giudizi aventi un oggetto diverso dal denaro, come le azioni di nullità, simulazione, risoluzione, giudizi divisionali, azioni di recupero di beni mobili o immobili o azioni di inefficacia di atti traslativi di beni che, una volta acquisiti, il curatore dovrà liquidare nell'ambito della stessa procedura fallimentare.

3) La disciplina contenuta nel codice della crisi.

Come noto, uno dei canoni interpretativi delle norme applicabili *ratione temporis* si rinviene nel relativo vaglio alla luce delle riforme intervenute in materia e dei principi espressi dalla novella.

Ebbene, la lettura dell'art. 118 l.f. resa *ut supra* a proposito della chiusura anticipata dei fallimenti, pare trovare conferma nella disciplina del CCII.

Più segnatamente, le soluzioni ermeneutiche sin qui prospettate si ripropongono anche con riferimento all'istituto della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale disciplinato dall'art. 234 del suddetto CCII e, per certi aspetti, sono state recepite dal legislatore.

La norma in questione, al comma 1 dispone testualmente che *"La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura"*.

Sussiste quindi la possibilità che il curatore, dopo la chiusura anticipata, possa iniziare procedimenti strumentali, anche cautelari ed esecutivi, all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale.

L'art. 234 CCII ha quindi fugato ogni dubbio circa il fatto che alla ripartizione finale dell'attivo ed alla chiusura della liquidazione giudiziale si possa addivenire anche in pendenza di procedure esecutive, sia di quelle in cui il curatore sia subentrato per farne propri i risultati e per devolverli alla massa, sia di quelle che egli stesso abbia promosso nei confronti di soggetti terzi, debitori del fallito o della massa. Potrebbe trattarsi tanto di procedure esecutive immobiliari, che di procedure mobiliari, sia presso il debitore che presso terzi.

Per altro, la previsione della legittimazione del curatore ad instaurare dopo la chiusura della liquidazione giudiziale procedimenti finalizzati a dare attuazione alle decisioni favorevoli alla procedura induce a ritenere che il curatore potrà promuovere le azioni di recupero anche di beni mobili o immobili riconosciuti in esito a giudizi pendenti al momento della chiusura.

Nello specifico il comma 6 della norma (*"La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie"*), legittima la possibilità per il curatore di procedere, anche dopo la chiusura anticipata, ad attività liquidatorie che evidentemente si riferiscono alle sopravvenienze attive dei giudizi proseguiti.

Infine l'opzione favorevole alla operatività della chiusura anticipata anche in pendenza delle cd. azioni di massa è avallata dal comma 2 dell'art. 236 CCII, che stabilisce (in conformità con la previsione dell'ancora vigente art. 120, comma 2, l. fall.) che *"le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite"*, ma al contempo aggiunge (ad integrazione di quella disposizione) *"fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234"*.

In conclusione:

a) per i fallimenti pendenti – soggetti al RD 267/1942 – dovrà farsi applicazione dell'istituto della chiusura anticipata anche nelle ipotesi di chiusura in mancanza di attivo, quando si sia dato corso alle azioni (riferibili al soggetto fallito e/o di massa) di ogni tipo volte a reperire attivo, ma anche in ipotesi la curatela abbia attivato procedimenti cautelari e/o esecutivi *strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.*

b) il curatore sarà legittimato – dopo la chiusura anticipata – al compimento delle attività connesse alle sopravvenienze attive intervenute, comprese quelle di tipo liquidatorio;

c) i principi e le linee guida espresse dovranno trovare a maggior ragione applicazione per le chiusure delle procedure di liquidazione giudiziale.

4) Modalità operative.

I curatori sono chiamati ad esaminare, alla luce delle presenti linee guida, con la massima sollecitudine e con riferimento a tutte le procedure affidate alla loro gestione, la sussistenza delle condizioni legittimanti la chiusura anticipata.

Qualora il curatore ritenga che la procedura fallimentare possa trovarsi in una condizione che ammetterebbe una chiusura della stessa, in pendenza di giudizi, dovrà redigere apposita relazione al Giudice delegato, nella quale dare atto della liquidazione compiuta e di un eventuale riparto ancora da eseguire, elencare i singoli giudizi pendenti con indicazione del petitum e della causa petendi, dello stato e grado dello stesso, preferibilmente allegando apposite relazioni da parte dei legali della procedura in merito a prospettive e tempi prevedibili di ciascun giudizio o procedimento e, infine, indicare le spese legali preventivate ai fini dell'accantonamento delle stesse.

Il curatore dovrà altresì specificare le ragioni per cui, a suo avviso, si potrebbe procedere con una chiusura anticipata del fallimento, chiedendo l'autorizzazione a procedere alle operazioni finalizzate alla chiusura della procedura.

Nell'ambito poi della rendicontazione e della pianificazione dell'eventuale riparto, la Curatela dovrà evidenziare le uscite ancora da sostenere in relazione alla gestione della fase dei "giudizi pendenti", precisando le valutazioni in tal senso operate.

La Curatela dovrà fornire una stima puntuale di tali spese, unitamente al compenso aggiuntivo stimato in capo al curatore medesimo. Sul punto preme evidenziare quanto segue.

La Curatela dovrà predisporre l'accantonamento delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi agli stessi giudizi pendenti.

Tali accantonamenti dovranno essere predisposti in ossequio all'art. 117 l. fall. e dovranno avere ad oggetto: le somme per le spese future, gli oneri inerenti i giudizi pendenti e le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, non ancora passati in giudicato.

Qualora residuino somme rispetto ai predetti accantonamenti, saranno oggetto di riparto finale, da sommarsi alle somme recuperate a seguito di eventuali conclusioni positive dei giudizi pendenti.

Ove la proposta venga accolta dal giudice delegato, le modalità di attuazione della chiusura e di riparti supplementari saranno oggetto di specifica previsione nel decreto di chiusura adottato dal Tribunale.

Ove, invece, il curatore accerti l'impossibilità di acquisire *"attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura"*, dovrà attivare tempestivamente il procedimento di cui all'art. 102 l.f., non giustificandosi il protrarsi della procedura fallimentare né lo svolgimento di alcuna ulteriore attività da parte degli organi della procedura.

Le peculiarità della chiusura anticipata della procedura in pendenza di giudizi impongono di non procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese, nonostante l'art. 118 l.f. preveda, nelle ipotesi di chiusura di cui ai nn. 3 e 4, la relativa richiesta del curatore.

Tale previsione, del resto, è conforme a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 234 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, secondo cui *"La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie"*.

Si invita i curatori a prestare preciso ossequio alle linee guida che precedono, tal che la condotta relativa sarà vagliata dal Tribunale in termini di professionalità prestata

nell'assolvimento dell'incarico, sia quanto alla prosecuzione degli incarichi in essere che in funzione di eventuali ulteriori nomine.

Con riserva di ogni altra indicazione utile al perseguimento degli obiettivi della ragionevole durata e dell'efficiente gestione delle procedure.

Al Direttore della Terza Sezione perché ne curi l'attuazione e la comunicazione:

al personale della cancelleria,

a tutti i curatori/commissari liquidatori/commissari giudiziali in carica ed a coloro che hanno dato la disponibilità a ricevere incarichi.

all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ed all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta per la cortese diffusione presso i propri iscritti.

Santa Maria Capua Vetere, 17.11.22

Il Presidente di Sezione

Dr. Enrico Quaranta

I Magistrati della Sezione

Dr.ssa Valeria Castaldo

Dr.ssa Marta Sodano

Dr.ssa Simona Di Rauso

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto: disposizioni su deposito atti strutturati nelle procedure concorsuali.

Il Presidente di Sezione

Visto il proprio decreto emesso il 26.9.22, intitolato *"disposizioni in ordine ai mandati di pagamento nelle procedure concorsuali"*;

rilevato che nell'ambito di tale decreto veniva fatto ulteriore richiamo ai professionisti incaricati di implementare l'utilizzo dei cd. *"file strutturati"*, onde consentire un corretto monitoraggio delle procedure e contrastare la perdurante prassi di deposito di cd. *"atti non codificati"*;

ritenuta la necessità rinnovare tale invito onde consentire l'utilizzo pieno ed efficace degli applicativi SICID e SIECIC, con conseguente: a) semplificazione del lavoro di cancelleria evitando esigenze di decodifica degli atti depositati; b) semplificazione delle attività di monitoraggio da parte del GG.DD. e di verifica dello stato di attuazione degli adempimenti degli ausiliari, in funzione: (i) dell'ulteriore abbattimento della durata delle procedure; (ii) della rimozione tempestiva degli ostacoli alla chiusura di quelle più risalenti; (iii) della valutazione della diligenza e della professionalità nell'assolvimento degli incarichi, in relazione agli stessi requisiti oggi codificati nell'art. 358 CCI in vista delle successive nomine dei professionisti ovvero per ogni determinazione del Tribunale sulla permanenza nella gestione delle procedure di quelli già in carica;

rilevato che sia a livello ministeriale che di *software* gestionali privati attualmente disponibili sul mercato e/o già in uso da parte dei curatori e/o già in uso alle singole procedure sono previste le seguenti tipologie di atto strutturato:

- apertura conto corrente;
- domande di insinuazione al passivo;
- elenco insinuazioni;
- inventario;
- istanza di liquidazione;
- istanza di emissione mandato di liquidazione;
- istanza di emissione mandato di pagamento generico;

- • progetto di stato passivo;
- programma di liquidazione/istanza di vendita (procedure vecchio rito);
- relazione ex art. 33 comma 1 LF;
- relazione ex art. 33 comma 5 (rapporto riepilogativo periodico);
- rendiconto di gestione;
- riparto parziale;
- riparto finale;
- stato passivo esecutivo.

Rilevato che suddetti modelli di file strutturati risultano utilizzabili anche in relazione agli omologhi adempimenti previsti per il curatore nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale;

Rilevato inoltre che il Tribunale: (I) ha già circolarizzato il modello della pre relazione ex art. 33 l.f., utilizzabile anche per la prima relazione ex art. 130 CCI; (II) ha in corso di redazione linee guida relative alla disciplina ed ai criteri di nomina dei curatori, all'accertamento del passivo, alla redazione del programma di liquidazione ed ai criteri per la chiusura anticipata delle procedure, al cui corredo verranno elaborati modelli del Tribunale che potranno essere utilizzati integrando quelli appena indicati;

Tutto ciò posto, ad integrazione del decreto di cui in premessa e con riserva di ogni ulteriore determinazione si rendesse necessaria anche in relazione alle nuove procedure di cui al CCI ed agli atti strutturati relativi che dovessero essere adottati in sede ministeriali o dai gestori privati

DISPONE

Che a decorrere dal 30.11.22 i curatori – per gli atti appartenenti ad una delle tipologie di cui sopra - provvedano ad utilizzare **esclusivamente** il tipo corrispondente;

il deposito di atti non codificati del tipo "*Altri atti*" potrà avvenire da parte dei predetti solo laddove l'atto da depositare non corrisponda ad alcuna delle categorie indicate.

EVIDENZIATO

che è già in corso il monitoraggio sul rispetto dei termini riferibili alle procedure in corso, mediante esame analitico degli atti depositati, pur se non codificati,

SI FA AVVISO

Ai curatori che, successivamente alla scadenza del 30.11.22 su indicata, contestualmente, sarà attivato il sistema di allerta automatico sul rispetto dei termini per il deposito dei seguenti atti strutturati:

- 1) inventario (60 giorni dalla dichiarazione di fallimento e dalla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione),
- 2) pre relazione ex art. 33, coma 1, l.f. (30 giorni dalla dichiarazione di fallimento)
- 3) relazione ex art. 33 comma 1 lf (60 giorni dalla dichiarazione di fallimento)
- 4) relazione ex art. 130, comma 1 CCI (30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione)
- 5) relazione ex art. 130, comma 4, CCI (60 giorni dal decreto esecutività stato passivo)
- 6) rapporti riepilogativi ex art. 33 comma 5 l.f. (sei mesi dalla scadenza di cui al punto 3)
- 7) rapporti riepilogativi ex art. 130 comma 9 CCI (il primo, quattro mesi post scadenza sub 5); i successivi, ogni sei mesi dalla predetta scadenza)
- 8) programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f. (entro 60 giorni da redazione inventario e, in ogni caso, entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento);
- 9) programma di liquidazione ex art. 213 CCI (entro 60 giorni da redazione inventario e, in ogni caso, entro 150 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale).

SI FA AVVISO

ai curatori, inoltre, che ove il monitoraggio effettuato evidenzi il mancato rispetto delle disposizioni che precedono, a ciò seguirà: a) un primo sollecito al curatore di adeguarsi a quanto disposto, sia per il ritardo nel deposito dell'atto, che del deposito dell'atto come atto generico); b) in caso di persistente mancato deposito dell'atto nelle forme prescritte, che il giudice delegato adotterà le valutazioni di competenza, anche ai fini dell'attivazione del procedimento camerale ex art. 37 l.f..

SI FA AVVISO

Ai professionisti, infine, che in ogni caso a partire dal 15.12.22 i depositi eseguiti senza l'utilizzo del corrispondente atto strutturato saranno rifiutati dalla Cancelleria.

Al sig. Presidente del Tribunale, perché valuti di autorizzare la pubblicazione della presente circolare sul sito web dell'ufficio.

Al Direttore della Terza Sezione perché ne curi l'attuazione e la comunicazione:

ai sigg. Magistrati della Sottosezione Procedure Concorsuali;

al personale della cancelleria,

a tutti i curatori in carica

all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ed all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta per la cortese diffusione presso i propri iscritti.

Santa Maria Capua Vetere, 15.11.22

f.to Il Presidente di Sezione

Dr. Enrico Quaranta